

15. *Sentenza del 9 febbraio 1901 nella causa Gobbi.*

Esecuzione contro una società non avente capacità giuridica.
Art. 65 L. fed. E. e F.

1. Il 16 giugno 1900 il comune di Stabio chiedeva in via esecutiva alla Società balnearia di Stabio il pagamento di 66 fr. 25 per spese di reinscrizione ipotecaria e faceva intimare il precetto all'avvocato Ercole Gobbi, quale rappresentante della Società balnearia. Insorgendo contro tale precetto l'avvocato Gobbi ne domandava l'annullazione presso le Autorità cantonali di vigilanza, impugnando la sua qualità di rappresentante la detta Società. Il ricorso veniva però respinto dall'Autorità inferiore di vigilanza, fra altro pel motivo, perchè è notorio che il Gobbi amministra e gerisce i bagni della Società balnearia ricevendo lettere a nome della stessa e corrispondendo con tutti. L'Autorità superiore confermava la decisione dell'Autorità inferiore, accennando ancora a diversi documenti dai quali risulta che il Gobbi ha gerito gli affari della Società, ed aggiungendo in linea di diritto quanto segue:

Di qualunque natura sia la Società, nuova od antica, in nome collettivo od in accomandita, essa deve sopportare le conseguenze delle incertezze che la sua costituzione può cagionare ai terzi, dal momento che non si è fatta inscrivere a registro (art. 552 e 590 CO.); in ogni modo non può il signor Gobbi, nè per sè, nè per lo Stabilimento, invocare a suo favore i n.º 2 e 4 dell'art. 65 L. E. F., i quali dispositivi sono scritti appunto perchè i terzi sono presunti sapere a chi debbano nei singoli casi fare le intimazioni.

Ricorre invece il n.º 3 dell'art. 63, secondo il quale l'intimazione del precetto deve farsi all'amministratore della persona giuridica, come tale dovendosi ritenere il Gobbi per la qualifica di direttore da lui assunto nella sua corrispondenza col Municipio e per la natura degli affari col medesimo trattati. Così pure da respingersi è la tesi del ricorrente che a termini dell'art. 67 il precetto esecutivo doveva indi-

care il rappresentante legale della Società. Imperocchè il rappresentante di cui agli art. 47, 57, 67, nulla ha a che fare colle società commerciali, ma si riferisce alle persone previste dall'art. 38 CO., vale a dire agli esercenti della potestà paterna, maritale o tutoria.

2. Contro tale decisione l'avvocato Gobbi ricorre al Tribunale federale rettificando ed impugnando in parte le circostanze di fatto addotte dall'istanza cantonale e domandando:

- a) l'annullazione del precetto e del decreto querelato;
- b) la condanna del Municipio nelle spese.

3. Il Municipio di Stabio conchiude invece alla rejezione del ricorso.

In diritto:

1. L'esecuzione è diretta non contro il ricorrente personalmente, ma contro il ricorrente quale rappresentante della Società balnearia, o meglio contro la Società balnearia di cui il ricorrente è ritenuto amministratore.

Invece l'avvocato Gobbi contesta tanto la sua qualità di direttore, quanto l'ammissibilità dell'esecuzione intentata, sostenendo che la società è stata sciolta e che gli attivi sono passati a certo Della-Casa. Quest'ultima circostanza non essendo stata addotta davanti le Autorità cantonali, dinnanzi alle quali il Gobbi ha sostenuto semplicemente che la vecchia Società era stata fusa in una nuova, di cui egli non era direttore, non può essere presa in considerazione neppure dal Tribunale federale.

2. Resta a vedere se possa essere accolta la tesi dell'Autorità superiore cantonale, secondo la quale non abbia importanza il vedere di quale natura sia la società contro la quale è diretta l'esecuzione, nè se la stessa esista ancora nella sua forma di prima o sia stata sciolta e fusa in una nuova, dovendo la Società balnearia sopportare le conseguenze della non iscrizione al registro di commercio. Ora tale opinione è evidentemente sbagliata. È chiaro che perchè un'esecuzione si possa validamente intentare, deve dirigersi contro un ente capace di diritti. Ora tale capacità non spetta a qualsiasi riunione o associazione di persone, ma solo a quelle associa-

zioni alle quali la stessa è conferita per legge. Nel sistema della Legge fed. E. e F. si qualificano come tali: *a*) le società anonime, le associazioni, e riunioni iscritte nel libro di commercio; *b*) le società in nome collettivo o in accomandità (art. 559 e 597 CO.); *c*) ogni altra persona giuridica del diritto federale e cantonale, pubblico o privato. (Art. 65 della Legge E. e F.). L'alinea 1° dell'art. 65 parla bensì di società in genere, ma dalla enumerazione che segue ai n° 1 a 4 risulta che tale nozione non può estendersi oltre ai limiti sindacati. Ora la Società balnearia di Stabio non è evidentemente una persona giuridica a mente del diritto pubblico cantonale o federale. Ma essa non possiede neppure capacità giuridica a mente del diritto privato; non del diritto federale, non essendo iscritta al registro di commercio, nè avendo perciò personalità giuridica propria, nè come società anonima (art. 623 CO.), nè come associazione (art. 678 *ibid.*), nè come riunione (art. 716), nè come società in nome collettivo o in accomandità (art. 552 lemma 3, e 590, e decreto del Consiglio federale 23 dicembre 1898); non del diritto cantonale, non contenendo il diritto ticinese disposizioni in proposito (ved. Huber, vol. I, pag. 165), nè essendo ammissibile che il Dipartimento cantonale di giustizia, quale Autorità di sorveglianza in materia di iscrizioni al registro di commercio, l'avrebbe obbligata ad iscriversi come società collettiva, se in forza del diritto cantonale avesse già avuto il carattere di persona giuridica. L'unica nozione che le si possa applicare è quindi quella della società semplice; ma come tale non ha capacità giuridica nè beni propri distinti da quelli dei soci (art. 543, 544 del CO.), nè poteva quindi essere passibile di esecuzione.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso Gobbi è ammesso ed annullato il precetto esecutivo 16 giugno 1900, nonchè le decisioni delle Autorità cantonali di vigilanza.

16. Arrêt du 15 février 1901 dans la cause
Priotel et consorts.

Art. 105 L. P. et F. Effets du refus, de la part du créancier, de faire les avances demandées. Art. 68 lc.

I. — Au mois d'octobre 1899, un nommé Emile Eggert s'enfuit de Neuchâtel en abandonnant un théâtre forain dont il était directeur. Pour se couvrir des sommes à eux dues, divers créanciers, les sieurs Priotel et consorts, opérèrent un séquestre sur le matériel du théâtre, qu'ils saisirent ensuite. Probst & C^{ie}, banquiers à Bâle, revendiquèrent alors la propriété du théâtre saisi, et, leur droit ayant été contesté par les créanciers, ouvrirent action devant le Tribunal de Neuchâtel. Ils avaient, antérieurement déjà, pris des mesures pour la conservation du théâtre et loué dans ce but de la Société technique, à raison de 60 francs par mois, un local où tout le matériel fut déposé. Mais le 18 octobre 1899 l'office des poursuites de Neuchâtel, ensuite des séquestres qu'il fut chargé d'exécuter, déclara à la Société technique qu'il se mettait en lieu et place de Probst & C^{ie} comme locataire et qu'elle ne pourrait valablement traiter qu'avec l'office des poursuites. Cependant Probst & C^{ie} payèrent une somme de 323 francs pour frais de transport, assurance et location relatifs au théâtre saisi. S'étant plus tard avisés que ces frais incombaient aux créanciers saisissants, ils invitèrent l'office à requérir de ceux-ci l'avance des frais faits et à faire pour la conservation du théâtre. Les créanciers résistèrent à cette demande et requièrent de l'office la vente du théâtre comme bien dispendieux à conserver (art. 124, al. 2 LP.). Cette réquisition demeura sans effet par suite de la suspension de la poursuite ordonnée, en application de l'art. 107, al. 2 LP., par le président du Tribunal cantonal, saisi de l'action en revendication. Mais vu le défaut par les créanciers de faire l'avance des frais de conservation, Probst & C^{ie} demandèrent à l'office de prononcer l'annulation des saisies. Ils reçurent